

Codice DB1105

D.D. 5 ottobre 2011, n. 1094

DM 16 dicembre 2010. Approvazione delle istruzioni applicative per la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e produzione e della rivendicazione delle produzioni a Denominazione di Origine. Campagna vitivinicola 2011/2012.

Il Regolamento (CE) della Commissione n. 436 del 26 maggio 2009, recante “modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri del settore vitivinicolo”, all’art. 8 prevede che “I produttori di uva presentano ogni anno alle autorità competenti degli Stati Membri una dichiarazione di vendemmia” e all’art. 9 prevede che “ Le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che con la vendemmia della campagna in corso hanno prodotto vino e/o mosto, presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione di produzione.

Il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell’art.15 della legge 7 luglio 2009, n.88”, in particolare agli articoli 12 e 14 relativi rispettivamente allo schedario viticolo ed alle modalità di rivendicazione delle produzioni a Denominazione di origine e indicazione geografica, individua nello schedario lo strumento di gestione delle superfici vitate idonee a produrre vini DOC, DOCG (DO) e IGT stabilendo che la rivendicazione annuale di tali produzioni venga effettuata contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e produzione.

Il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 fornisce le disposizioni applicative per la presentazione di un’unica dichiarazione di vendemmia, produzione e rivendicazione per le produzioni a DO, che deve avvenire esclusivamente per via telematica.

Lo stesso decreto all’art. 15 stabilisce anche che l’unità di base per la rivendicazione delle produzioni a DO è il vigneto inteso come una o più unità vitate, anche non contigue.

La circolare di Agea Coordinamento DGU.2011.147 del 30 settembre 2011, che attua il Reg. n. 436/2009 del Consiglio e il DM 16 dicembre 2010, definisce le istruzioni applicative generali per la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e produzione dei prodotti vitivinicoli e di rivendicazione delle produzioni a DO. In particolare al punto 5 stabilisce che i produttori piemontesi devono presentare le dichiarazioni alla Regione Piemonte, utilizzando il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Al tal fine è stata sviluppata la procedura informatica ed è stato definito il modello di dichiarazione e rivendicazione disponibile sul SIAP, che tiene conto delle disposizioni comunitarie, nazionali e di Agea coordinamento .

Coerentemente alla procedura informatica specifica per le aziende piemontesi, il Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura ha definito alcune istruzioni applicative rispetto a quanto già definito dalla circolare di AGEA coordinamento in funzione del fatto che le dichiarazioni vengono gestite su SIAP e poggiano sui dati dello schedario viticolo, parte integrante dell’Anagrafe Agricola del Piemonte. Tali istruzioni fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato 1).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;

determina

- di approvare le istruzioni applicative contenute nell'allegato 1 che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione per la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e produzione dei detentori di vini e/o mosti e della rivendicazione delle produzioni a Denominazione di Origine;
- di approvare l'uso della procedura informatizzata nonché l'utilizzo del modello di dichiarazione come specificato in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Gaudenzio De Paoli

Allegato

Campagna vitivinicola 2011/2012 – Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e produzione dei vini e dei mosti in Piemonte e della rivendicazione delle produzioni a DO .

1. Premessa

Il presente allegato tiene conto della circolare di Agea coordinamento DGU.2011.147 del 30 settembre 2011, relativa alle dichiarazioni obbligatorie (di vendemmia e produzione dei vini e dei mosti alla data del 30 novembre 2011), e fornisce alcune istruzioni operative di presentazione specifiche per la Regione Piemonte.

In applicazione del D.Lgs 61/2010, la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP è effettuata contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione, mediante il modello predisposto dalla Regione Piemonte, sulla base dei dati aggiornati dello schedario viticolo. Non è più previsto alcun ruolo delle Camere di Commercio (compreso il rilascio delle ricevute delle uve).

Le dichiarazioni di vendemmia, produzione e rivendicazione devono essere presentate sul portale del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito, SIAP) e non sul SIAN, come definito nella suddetta circolare al punto 5.

2. Adempimenti del fascicolo aziendale

I soggetti interessati devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe Agricola del Piemonte presso un Centro di Assistenza Agricola (di seguito C.A.A.) o tramite iscrizione diretta seguendo le istruzioni riportate e mediante compilazione dei moduli presenti nella pagina

http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm

3. Modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni tramite il SIAP

La compilazione e presentazione delle dichiarazioni deve essere effettuata esclusivamente per via telematica tramite il SIAP accedendo alla sezione Sistema Piemonte , voce "Dichiarazioni annuali aziende vitivinicole ed enologiche", al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/sistp_gestamm.htm

L'accesso al servizio può avvenire mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o chiedendo le credenziali di accesso all'indirizzo seguente:

www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml

La dichiarazione, per essere considerata presentata, deve superare tre fasi:

- "bozza": la dichiarazione viene compilata presso un C.A.A. o dallo stesso soggetto interessato, utilizzando le credenziali rilasciate dal Sistema Piemonte (alla sezione Sistema Piemonte - registrazione aziende);
- "stampata": completata la fase di compilazione della dichiarazione da parte dell'utente abilitato, si effettua la stampa definitiva;
- "trasmessa": la dichiarazione stampata deve essere sottoscritta da parte del richiedente e trasmessa per via informatica.

Si completa la fase di presentazione (la stampa della dichiarazione non è prova di presentazione della domanda) esclusivamente con la trasmissione della dichiarazione.

Per consentire la pronta certificazione di alcune delle produzioni a DO aziendali è stata predisposta la dichiarazione parziale che permette di presentare solo una parte dei dati aziendali secondo le tre fasi appena descritte e sulla base dei cicli produttivi dei singoli vini.

La dichiarazione parziale è incrementale: quindi ogni dichiarazione parziale si conclude con la trasmissione e non è modificabile, ad essa si uniscono una o più dichiarazioni parziali successive. Le dichiarazioni parziali vanno a costituire, incrementandola, la dichiarazione finale che dovrà essere resa definitiva entro il 15 gennaio 2012.

4. Termini di presentazione

Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni è il **16 gennaio 2012 alle ore 24,00**.

Eventuali dichiarazioni di rettifica, anche delle dichiarazioni parziali, possono essere presentate tramite portale SIAP entro la data del 15 gennaio 2012.

I produttori che non si avvalgono dell'assistenza del CAA devono inviare, successivamente alla trasmissione telematica, la stampa definitiva della dichiarazione, debitamente firmata e comprensiva di tutti gli allegati, con allegata fotocopia del documento di identità a:

Regione Piemonte, Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali, C.so Stati Uniti 21 – 10128 Torino.

5. Controlli amministrativi

Le superfici vitate presenti in schedario per poter essere oggetto di rivendicazione devono avere attribuita l'idoneità ad una DO, anche provvisoria, come definito dalla DD n. 688 dell'11 luglio 2011. Il SIAP effettua ai fini della rivendicazione una serie di controlli di congruità dei vigneti, costituiti in fase di rivendicazione, rispetto alla base ampelografica, alla zona di produzione e alla scelta vendemmiale.

6. Vigneto

L'unità di base ai fini della rivendicazione è il "vigneto", costituito da una o più unità vitate, anche non contigue, compatibili con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione. L'unità vitata è indivisibile, ma può essere attribuita ad uno o più vigneti ed a una o più DO, qualora sussistano le compatibilità tecnico produttive previste dai singoli disciplinari.

Il sistema informativo consente la scelta vendemmiale, rispetto all'idoneità attribuita alla superficie in schedario, ai sensi dell'art. 18 del DM 16 dicembre 2010 che comporta l'abbattimento di resa nel caso vengano rivendicate più produzioni a DO contemporaneamente sullo stesso vigneto.

7. Vigna

La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale a partire dalla campagna 2011/2012. La Regione Piemonte ha approvato un primo elenco regionale delle vigne con la D.D. n. 784 del 1 agosto 2011, al quale hanno fatto seguito due successive integrazioni. In considerazione della fase di avvio, tale elenco sarà aggiornato sulla base delle menzioni "vigna" rivendicate nella vendemmia 2011, a seguito di inserimento a Schedario viticolo della menzione riferita alle superfici vitate aziendali iscritte e previa verifica della sua corrispondenza ai requisiti previsti dalle Linee guida approvate con la D.D. n. 646 del 30 giugno 2011 e s. m. e i.. Tale elenco è disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/agri/viticultura/politiche/elenco.htm>

8. Rese produttive

I produttori delle Denominazioni d'origine di seguito elencate sono tenuti ad applicare le determinazioni dirigenziali che ne dispongono la riduzione delle rese produttive:

Denominazione	Resa vendemmia 2011 q.li/ettaro di uva	Determinazione Dirigenziali.
Brachetto d'Acqui Spumante	50	912 del 24 agosto 2011
Brachetto d'Acqui	48	912 del 24 agosto 2011

Piemonte Brachetto Spumante	51,75	504 del 30 maggio 2011
Piemonte Brachetto	55	504 del 30 maggio 2011
Piemonte Barbera	96	504 del 30 maggio 2011
Monferrato Dolcetto	72	504 del 30 maggio 2011
Gavi	90	1052 del 22 settembre 2011

La resa della DOCG Asti nelle sue tipologie Asti spumante e Moscato d'Asti viene aumentata a 115 q.li/ettaro sulla base della Determinazione dirigenziale n. 1018 del 14 settembre 2011.

9. Vini varietali

Ai fini della dichiarazione di vendemmia i vitigni idonei alla coltivazione in Piemonte utilizzabili per la produzione di vini spumanti varietali, ai sensi del DM 23.12.2009, sono quelli riportati nell'elenco sottostante :

Codice catalogo	Varietà
12	Ancellotta N.
14	Arneis B.
17	Avanà N
18	Avarengo N.
413	Baratuciat B.
373	Becuet N.
35	Bonarda N.
269	Bussanello B.
42	Cabernet Franc N.
43	Cabernet Sauvignon N.
298	Chardonnay B.
379	Chatus N.
62	Ciliegiolo N.
271	Cornarea N.
71	Croatina N.
73	Dolcetto N.
75	Doux D'Henry N.
80	Favorita B.
91	Gamay N.
403	Gamba rossa N.
113	Lambrusca di Alessandria N.
134	Malvasia di Casorzo N.
137	Malvasia di Schierano N.
363	Malvasia Nera Lunga N.
299	Manzoni bianco B.
146	Merlot N.
153	Moscato Bianco B.
155	Moscato Nero di Acqui N.

158	Muller Thurgau B.
362	Nascetta B.
354	Ner d'Ala N.
166	Neretta Cuneese N.
167	Neretto di Bairo N.
335	Petit verdot N.
193	Pinot Bianco B.
194	Pinot Grigio G.
195	Pinot Nero N.
196	Plassa N.
325	Quagliano N.
210	Riesling renano B.
209	Riesling Italice B.
374	Rossese bianco B.
221	Sauvignon B.
411	Slarina N.
230	Sylvaner Verde B.
231	Syrah N.
234	Timorasso B.
238	Traminer Aromatico Rs.
248	Uva Rara N.
370	Uvalino N.
264	Vespolina N.
346	Viognier B.

10. Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente Determinazione dirigenziale, valgono le indicazioni di cui alla circolare di Agea Coordinamento DGU.2011.147 del 30 settembre 2011, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche per l'applicazione che potranno essere definite dal Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a:

Regione Piemonte Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali	Elena Piva	011.432.4323	elena.piva@regione.piemonte.it
	Eugenio.Vittone	011.432.4927	eugenio.vittone@regione.piemonte.it
	Andrea Cellino	011.432.2809	andrea.cellino@regione.piemonte.it